IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. X - Ottobre 1930

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. Pontefice.** I. Breve per i Santi patroni degli infermieri, p. 289. II. Breve di indulgenze per gli ascritti alla «Gioventù Cattolica Italiana», p. 290. III. Lettera pel X Congresso eucaristico nazionale a Loreto, p. 292. - **S. C del Religiosi.** Lettera circa la cooperazione delle Suore alla «Azione Cattolica», p. 294. - **S. C. dei Riti.** Circa la visita processionale dei Sepolcri nel Venerdì Santo, p. 296. — **LEGISLAZIONE CONCORDATARIA.** I. Per l'insegnamento religioso, p. 297. II. Sul matrimonio degli ufficiali, p. 300. III. Circa le onorificenze e titoli nobiliari pontifici, p. 302. IV. Convenzione monetaria, p. 304. V. In materia penale, p. 305. — **CONSULTAZIONE.** Su la perpetuità d'un legato di Messe, p. 306 — **QUESITI MINORI** (n. 24-44), p. 313. — **BREVI RISPOSTE** (n. 10-16), p. 319. — **RECENSIONI**, p. 320.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Si dichiarano san Giovanni di Dio e san Camillo de Lellis celesti patroni degli infermieri secolari e loro associazioni.

Breve. - PIUS PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Expedit plane, ac consilium Nobis peropportunum videtur, ut hoc tempore, quo coetus infirmariorum saecularium in plures associationes foederatur atque ordinatur, et ipse polleat caelestibus Patronis, quorum exemplo permoti, iidem infirmarii in aegrotantibus curandis eo christianae caritatis spiritu inflammentur, quem in sanctis Evangeliis divinus Magister tradidit. Hac mente, cum dilecti filii, hodiernus Prior generalis Ordinis hospitalarii a sancto Joanne de Deo, et Praefectus generalis item hodiernus Clericorum regularium infirmis Ministrantium enixas Nobis preces adhibuerint ut respectivi Ordinis Fundatores, nempe sanctum Joannem de Deo et sanctum Camillum de Lellis catholicorum infirmariorum ubique terrarum declarare atque instituere velimus caelestes apud Deum Patronos, Nos piis huiusmodi precibus ultro libenterque concedendum existimavimus. Et sane minime Nos latet, divum Joannem de Deo iam inde ab anno MDXXXVII primam fundasse laicorum societatem qui infirmis pauperibus assiderent; Camillum autem de Lellis, in virtutibus omnibus excellentem, apparuisse, dum viveret, electum a Deo ut ministraret aegrotantibus et modum illis inserviendi reliquos doceret. Quae cum ita sint, audito dilecto filio Nostro Camillo S. R. E. Diacono Cardinali Laurenti, sacrae Rituum Congregationis Praefecto, permoti quoque commendatione plurimorum sacrorum Antistitum, inspectisque Apostolicis Litteris «Dives in misericordia Deus» a Praedecessore Nostro rec. mem. Leone XIII die XXIII m. Junii a. MDCCCLXXXVI sub eadem hac forma datis, de sanctis Joanne de Deo et Camillo hospitalium et infirmorum Patronis, ad fovendam et augendam etiam pietatem et fiduciam associationum

catholicarum ab infirmariis nuncupatarun, erga eosdem sanctos Ordinum Fundatores et infirmorun Patronos, motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium Litterarum vi perpetuumque in modum, omnium praedictarum associationum nec non omnium infirmariorum utriusque sexus ubique terrarum nunc et in posterum exsistentium, caelestes apud Deum Patronos sanctum Ioannem de Deo et sanctum Camillum de Lellis declaramus atque constituimus.

Haec volumus, edicimus decernentes, etc. Non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXVIII m. Augusto anno MDCCCCXXX, Pontificatus Nostri Nono.

E. Card. PACELLI, *a Secretis Status.*

II.

Si innovano le indulgenze e favori spirituali per la « Gioventù Cattolica Italiana ».

Breve. – PIUS PP. XI. *A perpetua memoria del fatto.* — I dirigenti della Società della Gioventù Cattolica Italiana Ci rivolgono viva preghiera affinchè, mossi dalla Nostra benevolenza, Ci degniamo di concedere alcune indulgenze e grazie spirituali ai soci della detta Società nonchè ai soci di tutte le altre associazioni giovanili che, pur avendo propri e speciali statuti, tuttavia si propongono di raggiungere gli stessi fini della su ricordata Società e per ciò stesso vengono come ad unirsi ad essa. E poichè la detta Società è si lodevolmente fiorente da meritare a buon diritto una singolare testimonianza della nostra Pontificia benevolenza, abbiamo subito e ben volentieri deliberato di aderire alla detta preghiera. Volendo pertanto arricchire in perpetuo la Società della Gioventù Cattolica Italiana di speciali indulgenze, abrogate le precedenti concessioni comunque fatte sin qui dalla Santa Sede, e che in questa Nostra Lettera come in un unico compendio si contengono, dopo esser consigliati col Cardinale di Santa Romana Chiesa Penitenziere Maggiore, confidando nella misericordia di Dio onnipotente e appoggiati dalla autorità dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo, concediamo nel Signore quanto appresso: A tutti e singoli i soci della indicata Società e delle Associazioni da essa dipendenti che entreranno in avvenire a farne parte, l'*Indulgenza plenaria* nel giorno della loro prima iscrizione, purchè sinceramente pentiti e confessati, abbiano ricevuto la S. Comunione. A tutti gli iscritti e a quanti in appresso si iscriveranno nella medesima Società o nelle predette Associazioni, l'*Indulgenza Plenaria in « articulo mortis »* se confessati e comunicati, o, qualora ciò non potessero

fare, se invocheranno devotamente con la bocca o almeno col cuore il nome di Gesù e accetteranno pazientemente la morte quale conseguenza del peccato; parimenti ai presenti e futuri soci della stessa Società e delle dette Associazioni, confessati e comunicati ogni anno, nelle feste del Natale, Epifania, Pasqua di Resurrezione, Ascensione, *Corpus Domini*, Sacro Cuore di Gesù, nonchè nelle feste dell'Immacolata Concezione (o in uno dei sette giorni susseguenti, a piacimento di ciascuno), della Natività, Annunciazione, Sposalizio, Visitazione, Assunzione della B. V. Maria, come pure nei giorni dedicati alla Vergine S.ma dei Sette Dolori (cioè nel venerdì dopo la domenica di Passione e il giorno 15 di settembre) e sotto il titolo di « Auxilium Christianorum »; inoltre nelle solennità di san Giuseppe (cioè il giorno 19 marzo e il mercoledì della seconda settimana dopo l'ottava di Pasqua); dei santi Apostoli Pietro e Paolo (o in uno dei sette giorni seguenti, a piacimento di ciascuno) e della Cattedra di san Pietro in Roma; finalmente nel giorno della festa del rispettivo Santo Patrono di ciascuna delle predette Associazioni Giovanili; e nel giorno dell'anno da stabilirsi dalla legittima autorità per suffragare le anime dei soci defunti, e dei fedeli che maggiormente lavorarono per la causa della Santa Chiesa, purchè in detti giorni, visitino la chiesa o la cappella propria della Società o dell'Associazione se esista, o, in caso contrario, qualsiasi chiesa pubblica ed ivi preghino per la concordia dei Principi cristiani, l'estirpazione delle eresie, la conversione dei peccatori, e l'esaltazione della Santa Madre Chiesa, in ciascun giorno in cui compiano le prescritte pratiche di pietà, concediamo nel Signore l'*Indulgenza Plenaria* e la misericordiosa remissione di tutti i loro peccati. A tutti e singoli i fedeli, poi, dell'uno e dell'altro sesso i quali nelle feste del Ritrovamento e dell'Esaltazione della Santa Croce di quell'anno in cui abbia avuto luogo qualche pellegrinaggio indetto dalla Società della Gioventù Cattolica Italiana, veramente pentiti, confessati e comunicati abbiano visitato la propria chiesa parrocchiale ed ivi abbiano pregato secondo le intenzioni già dette sopra, purchè abbiano continuato a portar indosso la Croce ricevuta dal Sacerdote e, in occasione di detto pellegrinaggio, portata visibilmente indosso; ed anche a coloro che avranno partecipato ai suddetti pellegrinaggi, abbiano visitato la chiesa stabilita e quivi pregato come sopra s'è detto, concediamo del pari, alle consuete condizioni, l'*Indulgenza Plenaria* e la remissione nel Signore di tutti i loro peccati. – Inoltre a tutti e singoli i soci presenti e futuri della sullodata Società della Gioventù Cattolica Italiana e di tutte le Associazioni da essa dipendenti, i quali, almeno nel cuore contrito, abbiano compiuto qualche opera di pietà e di carità secondo i fini della propria Associazione, concediamo l'*Indulgenza parziale di cinquanta giorni* nella forma solita della Chiesa. A tutti i fedeli dell'uno e dell'altro sesso che portino indosso la Croce di qualche pelle-

grinaggio, come sopra dicemmo, purchè almeno col cuore contrito recitino un *Pater*, *Ave*, *Gloria*, ogni volta che faranno ciò concediamo benignamente nel Signore l'*Indulgenza parziale* di duecento giorni. Vogliamo poi che tanto ai soci, quanto ai fedeli sopradetti, sia lecito ad eccezione dell'indulgenza da lucrarsi in *articulo mortis*, applicare tutte le altre indulgenze, sia plenarie che parziali, in suffragio dei defunti.

Queste cose concediamo, decretando che la presente Lettera sia e rimanga per sempre stabile e valida ed efficace ed abbia ed ottenga il suo pieno ed integro effetto, ed ora e in avvenire favorisca pienamente la stessa Società della Gioventù Cattolica Italiana e le Associazioni che da essa dipendono: e così si debba giudicare e definire e fin d'ora sia irrita e vana qualunque cosa avvenga per caso che si attenti in contrario da qualsiasi persona, in forza di qualsiasi autorità, sia scientemente sia incoscientemente. Vogliamo poi che agli esemplari, anche stampati, di questa Lettera, sottoscritti per mano di qualsiasi pubblico Notaio e muniti del sigillo di una persona costituita in dignità od officio ecclesiastico si presti quella medesima fede che si presterebbe alla medesima Lettera originale se fosse presentata o mostrata.

Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l'anello del Pescatore, il 20 del mese di luglio dell'anno 1930, nono del Nostro Pontificato.

E. Card. PACELLI, *Segretario di Stato.*

III.

Al Card. Capotosti legato Pontificio pel Congresso nazionale eucaristico a Loreto [« A. A. S. », XXII, pag. 452].

Lettera. – PIUS PP. XI. *Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.* — Quamquam in augustis amplissimisque urbibus sollemniores Italiae conventus Eucharistici hucusque haberi consueverunt, nullus tamen dignior honestiorque locus quam urbs Lauretana eligi poterat quo decima huiusmodi Congressio ex Italia universa cogeretur: ibi enim sacerrimam illam Domum venerantur peregrinantes fideles, in qua ipse aeternus Deus, archangelo praenuntiante, ex Maria Virgine conceptus est. Praeclarum sane consilium id fuit sollertium virorum qui maioribus coetibus eucharisticis in Italia provehendis dant operam. Itaque auspicato mox fiet ut arctius marialis cultus cum religione Sacramenti augusti coniungatur, quasi Virgo Mater Filio suo Unigenito triumphi viam parare velit, iuxta illud « per Mariam ad Iesum ». Iamvero aliud est ipsorum virorum propositum egregia laude dignum. Cum enim Domus illa sacratissima non modo tamquam primum fuerit tabernaculum Iesu Christi concepti, sed etiam virtutum omnium domesticarum domicilium, ob Sacrae Familiae commorationem, idcirco

opportune quidem recteque de christiana familia per sacrosanctam Eucharistiam sanctificanda in proximo Conventu agetur. Siquidem quis non videt, in hac iniquitate temporum, quantopere ad communem bonum intersit ut societas domestica virtutum robore vigeat ne una simul cum ea civilis ipsa societas periclitetur? Haec igitur christianae educationis causa cum Nos praesertim sollicitos habeat vehementer, fideles omnes hortamur ut cum saepissime Christum regem per sanctam synaxim in se recipiant, tum in suis domibus, tamquam sacris aedibus, eundem regnare contendant, auspice quidem Virgine Matre, quae hominum mediatrix est apud Deum potentissima. Ex his facile intelliges, dilecte fili Noster, quam libenter Nos Lauretano Conventui adesse quodammodo aveamus: eo magis quod Ipsimet haud ita pridem, pie tatem Nostram testandi causa, cedrinam Mariae Lauretanae imaginem, illi sufficiendam quae paulo ante incendio perierat, Basilicae illi celeberrimae dono dedimus. Quapropter his Litteris te, dilecte fili Noster, qui ex Picena regione ortus es ibique tanta flores opinione et gratia, Legatum Nostrum Apostolicum eligimus, ut, personam Nostram gerens, nomine et auctoritate Nostra Lauretanae Congressioni praesis; non dubitantes quin, pro eximio tuo erga Iesum et Mariam studio, exspectationem Nostram plane digneque sustineas. Ad fructus autem quod attinet, id fore confidimus ut confluentibus illuc undique quam plurimis, omnis quidem ordinis ac aetatis, fidelibus, imprimisque, uti affertur, amplissima sacrorum Pastorum corona, cultus vulgo augeatur erga Sacramentum augustum et Virginem beatissimam; cumque Princeps pacis, Iesus Christus, sub mysticis velis delitescens, per vias urbis sollemni pompa ducetur, Maria, magna nempe Dei et hominum Mater, quasi caelo lapsa sereno, Filii sui triumphum immensumque aliorum filiorum supplicantium agmen aspiciens, iterum exclamare videbitur « Magnificat anima mea Dominum... ecce enim beatam me dicent omnes generationes... quia fecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen eius ». Ceterum vix opus est ut Apostolicas eas Litteras hic recolamus, die VII mensis Martii anno MDCCCCXXX datas, quibus varias indulgentias, privilegia, indulta et dispensationes Eucharisticorum Conventuum occasione largiti sumus. Interea, divinorum praenuntia munerum itemque paternae benevolentiae testi apostolica sit benedictio, quam tibi, dilecte fili Noster, Lauretano Episcopo actuosissimo, ceterisque omnibus qui vel Conventui apparando navarunt operam vel eidem intererunt, amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXX mensis Augusti anno MDCCCCXXX, Pontificatus Nostri nono.

PIUS PP. XI

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Lettera a Mons. Serafini, su la collaborazione delle Religiose alla Azione Cattolica [« Osservatore Romano », 27 giugno 1930].

Illmo e Rev.mo Monsignore. — È tornato di vivo compiacimento all'Augusto Pontefice il sapere che vada sempre più estendendosi e consolidandosi la cooperazione delle benemerite Suore degli Istituti educativi all'apostolato dell'Azione Cattolica.

È noto infatti come il Santo Padre abbia ripetutamente dichiarato di amare l'Azione Cattolica come la pupilla dei suoi occhi, l'abbia voluta inclusa nel Concordato col Governo Italiano, e non in quello solo, ne abbia replicatamente affermato l'urgenza, il dovere e la necessità. Anche nella recente Enciclica *Mens nostra* sugli Esercizi spirituali, scriveva: « In questi tempi di immensi bisogni per le anime, le crescenti necessità spirituali dei popoli esigono numerosi e scelti manipoli di ben formati apostoli nell'uno e nell'altro clero e partecipanti all'Apostolato gerarchico, le schiere dei laici consacrati ai molteplici rami dell'Azione Cattolica ».

Ad un'opera così importante non poteva mancare il prezioso concorso delle Suore che attendono alla cristiana educazione. E il Santo Padre si degnava di chiederne la cooperazione in due importanti documenti che l'E.mo cardinale Laurenti allora Prefetto di questa Sacra Congregazione dei Religiosi, indirizzava, il primo, in data 1° marzo 1924, alla Presidente generale della Gioventù Femminile Cattolica Italiana, il secondo, in data 21 marzo 1927, alla S. V. Ill.ma, nella sua qualità di Assistente Generale dell'Unione Femminile Cattolica Italiana.

Anzi, in un suo venerato autografo, così si esprimeva: « Con particolare compiacenza, benediciamo le dilette nostre Figlie, le benemerite Suore, che al lavoro loro proprio sanno aggiungere quello dell'Azione Cattolica, che abbiamo dichiarato ormai appartenere alla vita cristiana e al ministero pastorale e che amiamo come le pupille degli occhi Nostri ».

Nessuna meraviglia quindi che i paterni inviti del Santo Padre abbiano avuto larga accoglienza nelle Religiose, sempre le prime nell'eseguirne i desideri e i voleri. Mi è gradito quindi esprimere pubblicamente l'augusto compiacimento del nostro Santo Padre a tutte le Religiose e, in modo speciale, a quelle che più si distinsero, sia con l'offrire i locali per le giornate sociali, i ritiri, gli esercizi delle Giovani e delle Donne Cattoliche, sia con l'assistenza ai Circoli e Gruppi, Sezioni Aspiranti, Beniamine e Fanciulli Cattolici; sia con la fondazione nei loro istituti stessi di Circoli per le interne, sia con l'incanalare all'Azione Cattolica le loro allieve, incoraggiando e preparando le migliori a divenirne dirigenti.

Perchè questa cooperazione sia sempre più stabile ed efficace, ci permettiamo d'insistere nella raccomandazione già contenuta nella citata lettera del 21 marzo 1927, che cioè particolari istruzioni intorno all'Azione Cattolica, la sua natura, i suoi Statuti e Regolamenti vengano impartite a tutte le Suore che si occupano dell'educazione e che anzi ad alcune di loro si aggiunga una formazione superiore conforme che già si usa per altri rami di apostolato e di carità cristiana, specialmente per ciò che riguarda una istruzione catechistica superiore, meglio corrispondente a coloro che si dedicano alla educazione cristiana della gioventù. Mezzi informativi di tale speciale educazione non mancano davvero, come si vede nell'ormai abbondante letteratura dell'Azione Cattolica.

Ottenuta così quella doverosa cognizione dell'Azione Cattolica, indispensabile ormai a chiunque si occupi della cristiana gioventù, raggiunta quella identità di direttive, insita nella natura stessa organizzativa dell'Azione Cattolica a base parrocchiale, diocesana, nazionale, i frutti non potranno essere che sempre meglio consolanti: per l'Azione Cattolica che guadagnerà nuove e ben formate reclute, ma insieme per le stesse Religiose che troveranno aperto un nuovo campo alla loro generosa dedizione; vedranno assicurati, anche fra i pericoli del mondo, i frutti dell'educazione data; otterranno nuove vocazioni per i loro Istituti, come già ci piace constatare.

E perchè gli scopi che si prefigge l'Azione Cattolica sono così importanti, da aver il Santo Padre nell'Enciclica *Ubi Arcano Dei* dichiarato che « essa appartiene ormai innegabilmente all'Ufficio pastorale e alla vita cristiana; e ad essa si riconnette indissolubilmente la restaurazione del Regno di Cristo, e lo stabilimento di quella vera pace che a questo Regno unicamente appartiene », così non ci limitiamo a chiedere la collaborazione delle Suore che attendono all'educazione giovanile, ma a tutte indistintamente, anche se di vita esclusivamente contemplativa, domandiamo il soprannaturale aiuto delle loro preghiere e delle loro immolazioni.

Sono sicuro che la S. V. potrà recarmi sempre nuove consolanti notizie, che sarà mia premura e soddisfazione comunicare al Santo Padre.

Con ossequio mi professo di Vostra Ecc. Rev.ma

Dev.mo Servitore

Alessio Enrico Maria Card. LÉPICIER.

Sacra Congregazione dei Riti.

Circa la visita processionale dei «Sepolcri» nel Venerdì Santo [«A. A. S.», XXII, pag. 361].

Dubbio. – Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione sequens dubium propositum fuit, nimirum:

« Stante antiqua consuetudine, licetne, piis Sodalitiis laicalibus, processionaliter procedentibus ad visitanda sepulcra, primo mane feriae VI in Parasceve, deferri signa Passionis et statuam Beatae Mariae Virginis Perdolentis sine Christo mortuo, iuxta responsum *permitti posse* datum per decreta n. 2375 Bergomen. 21 Martii 1744 ad 4 et n. 2682 Marsorum 12 Novembris 1831 ad 5 ? ».

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis voto, omnibus sedulo perpensis, propositae quaestoni ita rescribendum censuit:

« In singulis casibus stetur mandatis respectivi Ordinarii loci ».

Atque ita rescripsit atque declaravit.

Die 31 Maii 1930.

C. Card. Laurenti, *S. R. C. Praefectus.*

L. ✠ S. A. Carinci, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Il presente decreto non è che una pratica determinazione dei precedenti, ivi richiamati, coi quali si dichiarava « poter permettersi » che alla adorazione dei Sepolcri, non nel giovedì santo, ma nel venerdì santo, prima della Messa dei presantificati, nel compierla processionalmente, le Confraternite e le Pie Associazioni conducessero le insegne della Passione e la statua della B. V. M., senza il Cristo morto: nonostante la generale proibizione di tenere scoperte in quel tempo le immagini, oggetto abituale di culto, prima che in chiesa si faccia l'adorazione della Croce e che, nella Messa del Sabato Santo, cadano i veli a tutte le immagini: potersi ciò permettere solo però in quei luoghi ove ne esistesse *antica* consuetudine, cioè ultrasecolare. Ma tale permesso in molti luoghi ha indotto non pochi inconvenienti, nè sempre si sono osservate esattamente le limitazioni con cui fu dato; e invano i Vescovi hanno cercato di porvi rimedio o di limitarlo, opponendosi da molti quel « Permitti posse ». È infatti notorio che l'Ordinario non può vietare con legge diocesana, quello che la Chiesa esplicitamente permette con legge generale. Di qui la necessità della presente norma, la quale, interpretando secondo il suo spirito la precedente concessione, ne restringe alquanto la lettera; in considerazione ancora che il ben auspicato aumento del senso di devozione *eucaristica* nel popolo, contribuisce ormai a restituire a quella adorazione il suo vero significato. Cfr. del resto can. 1294 § 1 del Codice, e le fonti allegate.

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA

I.

Per l'insegnamento religioso medio.

Circolare n. 117 del Ministero dell'educazione nazionale circa l'insegnamento religioso nelle scuole medie. (« Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale », pag. 2180).

Con la legge 5 giugno 1930, n. 824 (« Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale », n. 27, dell'8 luglio 1930–VIII) (1), sono state emanate le norme per l'insegnamento religioso negli Istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, in esecuzione dell'articolo 36 del Concordato concluso fra la Santa Sede e l'Italia (ved. legge 27 maggio 1929, n. 810).

A cominciare quindi dal prossimo anno scolastico 1930–31 il detto insegnamento sarà impartito in tutte le classi dei menzionati Istituti, secondo i programmi già approvati (Regio decreto 10 luglio 1930, n. 1015, in « Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale », n. 32, del 12 agosto 1930) (2).

Le disposizioni della legge sono tali che ogni capo d'Istituto potrà senza difficoltà provvedere alla loro prima applicazione; tuttavia, per agevolare questo còmpito, si dànno qui alcuni chiarimenti sui punti di maggiore importanza.

La frequenza dell'insegnamento religioso è obbligatoria; ne sono dispensati solo gli alunni i cui genitori ne presentino richiesta scritta al capo dell'Istituto al principio di ogni anno scolastico (art. 2 della legge).

Sono riferibili all'insegnamento religioso le comuni norme e sanzioni, che vigono per tutti gli altri insegnamenti, salvo le norme speciali contenute nella legge 5 giugno 1930, n. 824, di cui si farà cenno qui appresso.

L'orario dell'insegnamento è fissato in un'ora settimanale in ogni classe di ciascun Istituto, fatta eccezione delle prime due classi dell'Istituto magistrale, ad ognuna delle quali è assegnato un orario di due ore settimanali (art. 3). La ragione del maggiore orario nell'Istituto magistrale è evidente: essendo esso destinato ad abilitare i giovani all'insegnamento nelle scuole elementari – dove la dottrina cristiana deve essere di regola impartita dallo stesso maestro di classe – si richiede una specifica preparazione diretta ad ammaestrare gli allievi anche intorno ai modi migliori di accostare all'anima dei fanciulli i principii e i precetti religiosi. L'orario dell'insegnamento religioso fa parte naturalmente dell'orario obbligatorio dell'Istituto; quanto, poi, alla sua inclusione nell'orario delle singole classi valgono le norme comuni che regolano la distribuzione degli orari scolastici nei diversi tipi di Istituti.

(1) Cfr. «Mon. Eccl.» 1930, pag. 213.
(2) Ibidem, pag. 241.

Per la scelta dei libri di testo si seguiranno le norme comuni che disciplinano questa materia nelle scuole medie, nelle scuole tecnico-professionali e nelle scuole artistiche, osservata sempre, beninteso, la condizione posta dall'articolo 36, n. c. del Concordato, che si tratti di libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, nè si dànno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento (art. 4).

L'insegnante religioso, che non forma cattedra di ruolo e non dà quindi luogo nè a concorsi, nè a nomine d'insegnanti stabili, è conferito per incarico annuale, per il periodo cioè che va dall'inizio delle lezioni al compimento degli scrutinii finali nei diversi tipi d'Istituti, dal capo dell'Istituto, sentito l'Ordinario diocesano o un suo rappresentante espressamente delegato a tal fine (art. 5). La scelta degli incaricati, a norma dell'articolo 36 del Concordato e 5 della legge, deve cadere in primo luogo su sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica e, in via sussidiaria, quando manchino aspiranti appartenenti a tali categorie, su laici che siano riconosciuti a questo fine idonei dall'Ordinario diocesano. Quando vi siano nell'Istituto professori di ruolo, che si trovino nelle suddette condizioni, è consentito affidare loro l'incarico dell'insegnamento religioso, semprechè si ritenga che essi possano senza detrimento per la scuola sopportare il peso complessivo della loro cattedra e dell'incarico.

Nelle sedi in cui siano più Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, la scelta degli incaricati di religione sarà fatta collegialmente dai capi degli Istituti, inteso sempre l'Ordinario diocesano o il suo delegato. Questa riunione è richiesta dalla legge, affinchè possa farsi luogo ad un'equa distribuzione degli incarichi ai diversi aspiranti, ed anche perchè, quando se ne ravvisi la possibilità e la convenienza, non è da escludere che più Istituti possano avere in comune l'incaricato di religione, entro il limite massimo d'orario che per ogni incaricato è fissato a 18 ore settimanali. Possibilità e convenienza si è detto: perchè dovrà tenersi conto non pure del detto limite di orario, ma dell'ubicazione dei diversi Istituti, della conciliabilità degli orari scolastici e anche della idoneità del docente – ove questa distinzione sia fatta dall'autorità ecclesiastica – a insegnare in un tipo di scuola piuttosto che in un altro. Nelle sedi in cui, per il numero troppo grande degli Istituti, un'adunanza plenaria di tutti i capi non appaia conveniente, il Regio provveditore agli studi della regione disporrà, per gli Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, che i loro capi si riuniscano a gruppi, determinandone egli stesso il numero e la composizione. Ogni gruppo, sentito l'Ordinario diocesano o il suo delegato, preparerà un primo progetto di scelta degl'incaricati per gli Istituti rappresentati e designerà un suo delegato. I delegati dei diversi gruppi si riuniranno poi, per rivedere e coordinare tali progetti e per stabilire, sentito sempre l'Ordinario diocesano, i definitivi provvedimenti di assegnazione degli incaricati ai singoli Istituti. Le adunanze suddette saranno con-

vocate da uno dei capi d'Istituto designato dallo stesso Regio provveditore agli studi. I capi delle scuole d'istruzione artistica si riuniranno in gruppo a parte su iniziativa di uno di loro.

Gl'incaricati di religione possono insegnare, come si è detto, sino a un massimo di 18 ore settimanali di lezione in un solo o in più Istituti della stessa sede. Salvo casi specialissimi, sui quali si pronuncierà il Ministero, si tenga presente che anche per l'insegnamento religioso dovrà essere rispettata l'unità organica del corso. Quando poi in un Istituto vi siano corsi paralleli, inferiori o superiori, essi saranno affidati, di regola e semprechè non ostino speciali ragioni in contrario, ad un unico incaricato entro il suddetto limite di 18 ore settimanali.

Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella legge 5 giugno 1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati le preferenze fissate dalle norme comuni, nè è ammesso ricorso.

La retribuzione degli incaricati di religione è fissata nella misura unica, valevole cioè per qualsiasi tipo d'Istituto medio, inferiore o superiore, di lire 38,50 mensili per ogni ora settimanale di lezione, oltre all'indennità di caro-viveri che sia dovuta in base alle norme comuni attualmente vigenti. Se però l'incaricato percepisca già uno stipendio a carico del bilancio dello Stato, la misura della retribuzione si riduce, come per qualsiasi altro incaricato che si trovi in tale condizione, a lire 35 mensili per ogni ora settimanale di lezione. Il pagamento della retribuzione sarà disposto con le forme e le norme usuali per i diversi tipi d'Istituto. Quando l'incaricato insegna in più Istituti ognuno d'essi corrisponderà la parte di retribuzione riferibile al numero di ore d'insegnamento ivi prestato.

Gli incaricati di religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri professori dell'Istituto al quale sono addetti (art. 7); nè occorrono su questo punto speciali chiarimenti o esemplificazioni. Basterà soltanto aggiungere che l'articolo 6 della legge, mentre richiama il 3° comma dell'articolo 36 del Concordato (revoca del certificato di approvazione o di abilitazione da parte dell'Ordinario diocesano, che priva senz'altro l'insegnante in qualunque tempo, anche quindi durante il corso delle lezioni, della facoltà d'insegnare), prevede inoltre la revoca dell'incarico (senza cioè privazione di approvazione o di abilitazione ecclesiastica), che può essere disposta, anch'essa in qualunque momento dell'anno scolastico, dal capo dell'Istituto d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Sono state qui esposte brevemente le prime e più urgenti istruzioni per orientare i signori presidi e direttori delle scuole medie di ogni tipo e grado verso una uniforme applicazione della legge sull'insegnamento religioso; ma aggiungo subito che io confido molto nel loro sagace accorgimento per la risoluzione di ogni altra comprensibile incertezza a cui questa, come ogni altra nuova legge, può dar luogo. Quando sembri però che le questioni possano investire qualche criterio di massima, i signori capi d'Istituto ne riferiscono sollecitamente al Ministero.

Roma, li 23 settembre 1930 – Anno VIII.

Il Ministro: GIULIANO.

II.

Sul matrimonio degli ufficiali.

Legge 7 giugno 1929, n. 916. — Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del regio esercito (1).

Art. 1. – Il secondo comma dell'articolo 1° del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della regia guardia di finanza, approvato con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che, per gli ufficiali del regio esercito, il limite di età di venticinque anni per contrarre matrimonio è soppresso.

Art. 2. – La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del regno.

Regio decreto 9 agosto 1929, n. 1518. — Modifica all'articolo 3 del regio decreto 28 luglio 1911, n. 894, relativo al matrimonio degli ufficiali del regio esercito (2).

Articolo unico. – L'articolo 3 del regio decreto 28 luglio 1911, n. 894, per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – L'ufficiale di stato civile innanzi al quale è celebrato il matrimonio di un ufficiale del regio esercito, trasmette un estratto del relativo atto al Ministero della guerra.

« Eguale obbligo è fatto all'ufficiale di stato civile che trascriva atti di matrimonio relativi ad ufficiali del regio esercito, celebrati da ministri di culto «.

Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1855 (3). — *Modifica al regio decreto 25 luglio 1912, n. 911, per l'esecuzione della legge sul matrimonio degli ufficiali della regia marina.*

Articolo unico. — L'articolo 3 del regio decreto 25 luglio 1912, n. 911, per l'esecuzione della legge 16 giugno 1912, n. 606, sul matrimonio degli ufficiali della Regia marina, è sostituito dal seguente:

« Articolo 3. – L'ufficiale di stato civile innanzi al quale è celebrato il matrimonio di un ufficiale della regia marina trasmette un estratto dal relativo atto al Ministero della marina.

« Eguale obbligo è fatto all'ufficiale di stato civile che trascrive atti di matrimonio relativi ad ufficiali della regia marina, celebrati da ministri di culto ».

(1) N. 1538, in « Gazzetta Ufficiale » 11 giugno 1929, n. 135.
(2) N. 2165, in « Gazzetta Ufficiale » 13 settembre 1929, n. 214.
(3) N. 64, in « Gazzetta Ufficiale » 17 gennaio 1930, n. 13.

Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934 (1). — *Modifiche al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, approvato con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, ed alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.*

Art. 1. – L'articolo 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della regia guardia di finanza, approvato con regio decreto n. 371 del 9 febbraio 1928, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che contrae matrimonio senza il Regio assenso è dispensato dal servizio permanente.

« È altresì dispensato dal servizio permanente l'ufficiale che contrae matrimonio religioso, non valido agli effetti civili.

« La dispensa ha luogo in seguito a dichiarazione del tribunale supremo militare la quale affermi l'esistenza dei motivi previsti dal presente articolo ».

Art. 2. – L'articolo 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza il sovrano assenso o in contravvenzione all'articolo 10 del testo unico delle leggi sul matrimonio religioso non valido agli effetti civili, è dispensato dal servizio permanente ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 341 (2). — *Disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali e dei militari del corpo reale equipaggi marittimi.*

Art. 1. – L'articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 951, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al militare che abbia ottenuto il permesso di matrimonio, è rilasciata dal comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi una dichiarazione, da cui consterà l'autorizzazione a contrarre il matrimonio stesso.

Tale documento sarà dall'interessato presentato all'ufficio di stato civile, insieme agli altri rescritti.

« L'ufficiale di stato civile innanzi al quale è celebrato il matrimonio di un militare del corpo reale equipaggi marittimi trasmetterà, entro 15 giorni dalla celebrazione, un estratto del relativo atto al comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi in La Spezia.

« Eguale obbligo è fatto all'ufficiale di stato civile che trascrive atti di matrimoni relativi a militari del corpo reale equipaggi marittimi, celebrati da ministri di culto ».

(1) N. 2595, in « Gazzetta Ufficiale » 15 novembre 1929, n. 266.
(2) N. 634, in « Gazzetta Ufficiale » 15 aprile 1930, n. 89.

Art. 2. – La disposizione transitoria aggiunta al regio decreto 8 marzo 1928, n. 552, con il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1873, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non sono applicabili ai sottufficiali che alla data del 2 aprile 1928 o posteriormente, fino al 30 giugno 1930, erano o verranno a trovarsi nelle condizioni richieste dall'articolo 2 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 951, purchè abbiano dimostrato o dimostrino di aver assunto impegni matrimoniali anteriormente al 2 aprile 1928.

« A questi sottufficiali saranno invece applicate le disposizioni contenute nello stesso articolo 2 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 951 ».

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del regno.

Legge 24 marzo 1930, n. 497 (1). — *Soppressione del vincolo d'età per la concessione del regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della regia marina.*

Articolo unico. — L'articolo 1 della legge 7 giugno 1929, n. 916 (2), è esteso agli ufficiali della regia marina.

Tuttavia il regio assentimento, di cui al primo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato col regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, non potrà essere concesso a quelli, fra i predetti ufficiali, che abbiano grado inferiore a sottotenente di vascello o corrispondente.

III.

Circa le onorificenze equestri e titoli nobiliari pontifici.

Regio decreto 10 luglio 1930, n. 974, con cui si dànno disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 24 luglio col n. 1295).

Art. 1. – Le vigenti disposizioni riguardanti l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici e quelle contenute negli articoli 1, 10, 29 e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61, circa l'uso dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici sono sostituite dalle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2. – Le autorizzazioni a fregiarsi nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse ai cittadini italiani ed ai cittadini dello Stato della Città del Vaticano con decreto Reale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) previa produzione, da parte degli interessati alle Prefetture delle Provincie, dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) se cittadini dello Stato della Città del Vaticano, dei seguenti documenti:

(1) N. 815, in « Gazzetta Ufficiale » 13 maggio 1930, n. 112.
(2) Cfr. sopra, pag. 300.

a) domanda (carta con bollo di lire 5) a S. E. il Capo del Governo;

b) Breve pontificio originale o una copia autentica di esso o un attestato rilasciato dalla III Sezione della Segreteria di Stato di Sua Santità, che comprovi il diritto al titolo ;

c) atti legali di nascita e di cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano ;

d) bolletta di versamento della tassa (ufficio del registro) prevista per le onorificenze estere dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 3. – Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'articolo precedente per gli Ordini equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro conferite dal Patriarca di Gerusalemme.

Art. 4. – Per l'uso delle onorificenze pontificie sulle uniformi militari, oltre l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, saranno, altresì, osservate le norme emanate dal Ministero della guerra circa l'uso delle decorazioni estere sulle uniformi militari.

Art. 5. – Possono domandare l'autorizzazione ad usare nel Regno e nelle Colonie i titoli nobiliari pontifici: *a*) i cittadini italiani; *b*) i cittadini dello Stato della Città del Vaticano.

Sono estese alle autorizzazioni per l'uso dei titoli nobiliari pontifici da parte degli stranieri residenti nel Regno le norme degli articoli 11 e 32 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61, circa l'uso da parte degli stranieri stessi dei titoli concessi da Potenze estere.

Art. 6. – I titoli nobiliari pontifici dei quali è ammessa l'autorizzazione all'uso sono quelli di principe, duca, marchese, conte, visconte, barone e nobile.

Essi possono essere o appoggiati sul cognome o a predicati del territorio della Città del Vaticano, o ad altri, purchè puramente onorifici ed ideali. L'uso dei titoli e dei predicati anzidetti è autorizzato con provvedimento Sovrano con le stesse condizioni di trasmissibilità contemplate nel Breve pontificio di concessione.

Art. 7. – È ammessa anche l'autorizzazione – fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi – all'uso nel Regno e nelle Colonie degli stemmi conferiti dal Sommo Pontefice alle persone di cui all'articolo 5 del presente decreto, agli ecclesiastici, agli Ordini religiosi e agli Enti ecclesiastici in genere.

Art. 8. – I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici sono soggetti al pagamento delle tasse erariali nella misura stabilita per la concessione dei corrispondenti titoli italiani, nel titolo III, tabella *A*, n. 13, allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Se l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con decreto Reale *motu proprio*, la misura delle tasse erariali sarà quella stabilita dal titolo III, tabella *A*, n. 13, lettera *g*), allegata al decreto predetto.

I provvedimenti per gli stemmi sono emessi con la tassa intiera prevista dal n. 14 della tabella *A* allegata al citato decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

I provvedimenti anzidetti saranno emanati in esenzione totale di tasse erariali quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede.

Tale dispensa non è estesa alle tasse di bollo e registro e ai diritti di cancelleria della Consulta araldica previsti dal Regio decreto 31 marzo 1921, n. 517.

Art. 9. – L'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici e degli stemmi di cui all'articolo 7 del presente decreto è data con decreto Reale di autorizzazione seguito da Regie Lettere Patenti.

Art. 10. – I titoli nobiliari pontifici e gli stemmi dei quali è debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini italiani o dello Stato della Città del Vaticano sono annotati nei registri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana con la specifica annotazione di: « concessione pontificia ».

Dopo la registrazione di essi ne sarà consentito l'uso, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442.

IV.

Convenzione monetaria tra lo Stato Vaticano e il Regno d'Italia.

(2 agosto 1930).

Art. 1. – Il Governo italiano mette a disposizione dello Stato Vaticano la Regia Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato Vaticano si impegna a servirsi esclusivamente della Regia Zecca per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore la presente convenzione.

Art. 2. – Le monete vaticane saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3. – Le monete vaticane e le monete italiane avranno rispettivamente, nel Regno d'Italia e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra privati e in quelli con le pubbliche Casse.

Art. 4. – Lo Stato Vaticano e lo Stato Italiano avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana delle monete pontificie che si accumulassero nelle Casse dello Stato Italiano.

Art. 5. – La coniazione delle monete d'oro potrà esser fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d'argento, di nichelio e di bronzo non potrà eccedere la somma complessiva di un milione di lire italiane per ciascuno dei primi cinque anni di validità della presente convenzione e di lire italiane ottocentomila per ciascuno dei successivi cinque anni.

Tale contingente sarà ripartito come segue: argento lire 750.000 – nichelio lire 236.000 – rame lire 14.000.

Durante il secondo quinquennio tali quantitativi saranno ridotti del 29 per cento.

Art. 6. – Lo Stato Vaticano potrà coniare in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente, ma in guisa da non eccedere complessivamente l'importo di un milione e mezzo di lire italiane nell'anno nel quale si è verificata la vacanza.

Art. 7. – Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.

Art. 8. – Lo Stato Vaticano, fermo restando il quantitativo come sopra stabilito per il primo anno, si riserva la facoltà di emettere fino al numero 10.000 serie di monete, con la data commemorativa del 1929, per doni e vendite a serie complete, con libertà di comprendervi o meno anche la moneta aurea.

Art. 9. – Lo Stato Italiano si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane, che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 10. – La presente convenzione avrà la durata di dieci anni con la facoltà di disdetta per entrambe le parti, con preavviso di almeno sei mesi: essa sarà ratificata al più presto possibile ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

V.

In materia penale.

Circolare ministeriale 20 giugno 1929, n. 2229 relativa alle disposizioni di esecuzione in materia penale convenute nel Concordato. — (*Direzione generale degli affari penali, delle grazie, della statistica e del* casellario).

Essendo con l'avvenuto scambio delle ratifiche entrato in vigore il Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, stimo opportuno richiamare l'attenzione delle LL. EE. e delle SS. LL. Ill.me su alcune disposizioni del Concordato medesimo in materia penale.

L'articolo 3, lettera *c*) della legge sui giurati escludeva dalla iscrizione sulla lista « i ministri di qualunque culto ». Con l'articolo 4 del Concordato (oltre le disposizioni dell'articolo 10 del Trattato) la esenzione acquista una portata più larga, poichè sono esentati dall'ufficio di giurati gli ecclesiastici in genere e i religiosi. Ciò dipende, sostanzialmente, dal carattere pubblico riconosciuto alla funzione spirituale degli ecclesiastici e dei religiosi, dato che la religione, di cui sono i ministri, è la religione dello Stato. Nel caso, quindi, che essi si trovino presentemente inclusi nelle liste dei giurati devesi considerare la loro iscrizione come non avvenuta e devesi far luogo alla loro esenzione.

L'articolo 7 del Concordato, poi, esenta gli ecclesiastici dal fornire informazioni ai magistrati e ad altre autorità su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro sacro ministero. Si tratta, in sostanza di una norma analoga e di portata più ampia di quella contenuta nel-

l'articolo 248 codice procedura penale. La interpretazione, però, non potrà essere sostanzialmente diversa. La esenzione, quindi, non riguarda le persone o la materia di cui l'ecclesiastico non sia venuto a conoscenza per causa del suo ministero.

Molto importante per la sua delicatezza è l'articolo 8 del Concordato per quanto attiene agli ecclesiastici imputati, arrestati o condannati.

L'obbligo fatto in detto articolo al procuratore del Re di informare immediatamente l'Ordinario della diocesi e di trasmettergli di ufficio la decisione istruttoria o la sentenza, come per il trattamento prescritto per gli ecclesiastici e i religiosi nei casi di arresto o di espiazione di pena, non costituiscono privilegio, nè tanto meno fanno rivivere il Foro ecclesiastico; ma sono semplici provvedimenti di coordinazione tra il potere punitivo dello Stato e quello disciplinare dell'autorità ecclesiastica, nonchè un atto di omaggio alla religione cattolica, come religione di Stato, la quale esige dovuti riguardi verso gli ecclesiastici e i religiosi per la qualità che rivestono.

Dato poi il carattere sacro degli edifici aperti al culto, si è prescritto nel successivo articolo 9 che la forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, non possa entrare nell'interno di tali edifici senza dare preavviso alle autorità ecclesiastiche.

Si è fatta eccezione, però, pei casi di « urgente necessità ». Tale espressione deve essere intesa in senso veramente eccezionale, tenendo in considerazione le varie circostanze inerenti allo scopo che la forza pubblica si prefigge ed in caso di arresto, la gravità o meno del reato, la flagranza o quasi flagranza, la possibilità o meno che il colpevole possa sfuggire all'arresto e, specialmente, l'allarme destato nel pubblico per l'azione delittuosa commessa, soprattutto nel caso che tale allarme si sia propagato tra i fedeli che si trovino negli edifici aperti al culto, ove il delinquente si sia rifugiato o il delitto sia stato commesso.

A questi criteri le LL. EE. e le SS. LL. Ill.me vorranno uniformare l'opera loro di vigilanza e di controllo, impartendo ai dipendenti uffici le opportune istruzioni.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Ministro: ROCCO.

CONSULTAZIONI

Su la perpetuità d'un legato di Messe.

Il sacerdote D. R. mio caro amico e confidente venne a infermarsi sicchè non poteva più celebrare. Ben presto comprese che non si sarebbe più rialzato da letto, e si confidò con me su diverse partite di coscienza, specie quanto a oneri di Messe e altri debiti. Mi disse più volte: « Bisogna che nomini lei, signor prevosto, a mio erede; quando mi avrà messo le cose in regola, mi dirà un numero di Messe, e *basta* ». « Lei celebrerà un

numero di Messe e *poi basta, senza far deposito in Curia* ». Io accettai di esser nominato erede, con beneficio di inventario, non sapendo che sorprese mi riservassero i suoi debiti, chè era corrivo a farne, e inoltre maldestro amministratore. Fatto sta che circa due mesi dopo egli venne a morte e lasciò il testamento, scritto proprio la vigilia della morte. In esso (accludo copia) mi nominò erede generale « in segno di stima e di riconoscenza di favori da lui personalmente ricevuti, coll'obbligo allo stesso di farmi recitare annualmente sessanta Messe da due lire ciascuna nella parrocchia di S. A. in S. ». Proseguiva descrivendo chiaramente il suo attivo e passivo indicando tutti i debiti. Ne risultava un netto di circa 15 mila lire; ma dopo adita l'eredità ci furono contestazioni coi creditori e altri legatarii, per cui, purgata ogni cosa a forza di transazioni, mi trovo precisamente con lire 8765,30. Ora vorrei eseguire appuntino la sua volontà circa detto legato. Io credo doverlo istituire solo *durante la mia vita*, stante l'esiguità dell'asse, e non avendo il testatore espressa la perpetuità, tanto più che l'intenzione precedentemente manifestatami da D. R. mi sembra chiara. Ma per deporre ogni dubbio in proposito mi rivolgo con fiducia all'ottimo « Monitore », con preghiera di indicarmi, se ve ne sono, casi autenticamente risolti che possano darmi luce.

***

Tutto ben considerato ci sembra doversi concludere per la perpetuità del legato nel caso. In primo luogo tale perpetuità ci pare possa dedursi dalla medesima particella del testamento, come ci si comunica: « Nomino erede generale di tutto quanto posseggo e possederò al tempo della mia morte, il sacerdote Giovanni... con l'obbligo *allo stesso* di farmi recitare annualmente 60 Messe da 2 lire ciascuna nella parrocchia di S. A. in S. ». Da tali parole apparisce subito che il testatore ha talmente cumulato nel sacerdote Giovanni l'onore di erede con l'onere del legato, da voler congiunta con la qualità di erede l'obbligo della celebrazione delle Messe. La medesima dizione *allo stesso* ivi aggiunta, dimostra chiaramente la persona del sacerdote Giovanni, non solo in quanto tale, ma precipuamente in quanto erede.

Ora è nota la sentenza di Ulpiano: « Heredis appellatio non solum ad proximum heredem sed ad ulteriores refertur; nam et heredis heres et deinceps heredis appellatione continetur. Heredis appellatione omnes successores significari credendum est, etsi verbis non expressi » leg. 65 e 170, ff, *de verb. signif.* E il cardinale De Luca, *de legatis*, disc. 34, n. 8 opportunamente annota: « Illa deducta ex eo quod in personam heredis verba directa essent, recte procederent atque operativa essent, quando concurrerent verba personalitatem denotantia, quia scilicet primo heredi sub nomine proprio atque appellativo onus iniunctum esset, sive quod eiusdem nominis praecedenter explicati repetitio in hac dispositione haberetur, per verba repetitionem denotantia; *secus autem ubi heredi simpliciter et indeterminate onus adiectum est, quoniam tunc tale vocabulum tamquam genericum nedum primo, sed cuicumque ulteriori heredi, convenire potest* ».

Poichè dunque nel caso l'eredità, per sè, riguarda anche ulteriori eredi e passa ai medesimi, deve dirsi lo stesso per quel che spetta all'*onus adiectum*, e quindi il legato deve dirsi perpetuo, e non soltanto *ad vitam primi heredis*.

E tal conclusione ci sembra confermata dagli amminicoli o indizii coi quali il testatore consolidò il proprio legato, dalle circostanze cioè che riguardano il tempo, il luogo, lo stipendio delle Messe, e la stessa persona del celebrante. Giusta il testatore la celebrazione o recita delle Messe deve farsi annualmente, nella chiesa parrocchiale di S. A. in S., da persona *diversa* dall'erede, e con l'elemosina di lire due: tuttociò è chiaro indizio di perpetuità, non di temporaneità del legato. Infatti si considera perpetuo il legato consistente in Messe da celebrarsi, a tempo stabilito ma non limitato; sia perchè l'atto prescritto è di sua natura reiterabile, sia perchè l'onere annuo, o mensile, o settimanale, quando non vi sia espressa limitazione di tempo, si stima perpetuo, giusta la leg. *Caius* ff. *de annuis legatis*; cfr. Lara, *de Annivers.* l. I c. III, n. 3; Pasqualigo, *de Sacrificio nov. leg.*, quaest. 1006, n. 2. Tanto più poi quando il legato, come nel nostro caso, è lasciato da adempiersi in chiesa o altare determinato, poichè allora si considera fondato anche con speciale riguardo alla chiesa o altare, che son cose giuridicamente perpetue: cfr. Piton., *de iurep.*, controv. 34, n. 5. In più avendo il testatore ordinato all'erede sac. Giovanni B., benchè sacerdote, non di celebrare, ma di *farmi celebrare*, anche questo conferma chiaramente che l'onere non si ferma alla persona dell'attuale erede, ma passa ai successori. Infine poichè nel caso l'elemosina assegnata era alquanto superiore a quella della tassa diocesana, fa almeno sospettare si tratti di soddisfazione di altro onere assunto dal sacerdote testatore. Quello che si osserva « che forse il sacerdote D. R. nel testamento fatto in morte gravò l'eredità di quel legato di Messe pel suggerimento del confessore, e per rimorso che avesse da riparare suoi inadempimenti », non fa che confermare la nostra tesi. Come infatti avrebbe il sacerdote testatore provveduto alla sua coscienza, con un legato temporaneo, *ad vitam heredis hodierni*, se la vita e la morte di questi era nelle mani di Dio, come quella d'ogni altro mortale, e gli poteva accadere, domani, quello che ora accadeva al testatore?

Ma anche a non voler considerar tutto ciò, l'argomento giuridico principale per la perpetuità del pio legato, deriva precisamente dal favore della *causa pia*. E invero, appunto il *favor causae piae* opera in guisa che il legato si consideri perpetuo, esigendo per se la più benigna e ampia interpretazione, finchè non apparisca chiara in contrario la volontà del testatore.

Niuno certamente vorrà negare che i legati *ad causas pias*, segnatamente *ad Missas*, sono privilegiati; tutti sanno che appunto per essi, nel diritto canonico, coi celebri cap. *Relatum* e *Cum esses* fu introdotta anche una nuova forma di testare, del tutto libera dalle solennità del diritto romano e comune. Onde il Fagnano, sul cit. cap. *Cum esses*, *de testamentis*, n. 155, scrive: « Magis favetur testamento condito ad pias causas quam testamento condito inter liberos; salva tamen uti supponitur, legitima liberis debita ». E ne dà la ragione: « Quia in hoc tractatur de favore animae et religione divina, quae maior est filiis.... et favor animae praeponendus est favori

liberorum ». Così pure il Pirhing, eod. tit., n. 19, e il cardinale De Luca, *de legatis*, disc. 52, n. 16 ove leggesi: « Ob pietatem causae piae, quae iuxta receptam distinctionem *exceptis liberis circa legitimam* magis dilecta presumitur, potissime ubi pro celebratione Missarum ac suffragio animae ipsius testatoris ».

Ora, che principale effetto di questa natura privilegiata sia la perpetuità, lo stabilì la S. Rota nella magistrale decisione *Romana–Legatorum* 5 martii 1755 coram Caprara, e in altra *Romana–Legati* 20 ianuarii 1758 coram Canilliac. E concordano i dottori. Così il cardinale De Luca, *de legatis*, disc. 34, n. 6, alla questione propostagli: « An legatum iniunctum heredi debeatur solum a primo vel etiam ab ulterioribus », risponde *pro veritate*: « Quod constituenda esset regula heredi vel substituto favorabilis, *ista tamen inter alias limitationes eam recipit derivantem a privilegio seu favore causae piae* ex deductis per Tiraquellum, de privilegiis piae causae, cap. 36; Manticam, *de coniecturis*, lib. 8, tit. 2, in. 16 » ed altri che cita. Quindi prosegue al n. 7: « Ubi efficaces coniecturae diversae voluntatis non habeantur, tunc inhaerendum regulae pro pia causa facienti, ut huiusmodi dispositiones potius *successivae ac perpetuae* censendae sint ». Così pure l'Amostazo, *de causis piis*, lib. 2, cap. 10, n. 8: « In dubio, favore piae causae legatum praesumitur perpetuum, non vero pro una vice ». E il Monacelli, *Formularium leg.*, part. 2, lib. 13, form. 2, n. 44: « Onus Missarum, quia respicit favorem animae regulariter censetur perpetuum, quoties voluntas testatoris expressa (vel saltem efficaces coniecturae eiusdem voluntatis in contrarium non habeantur) non obstet. Et haec regula procedit etiam si heres vel legatarius reperiatur gravatus sub nomine proprio aut per adiectivum *meus*, *dictus*, *ipse*, *infrascriptus* et huiusmodi, quae videntur importare temporalitatem, quia his non obstantibus dispositio favore animae seu piae causae successiva et perpetua reputanda est et non temporanea, ut de veriori et communi docent Gratianus, discept. 104, n. 47 et seq. et cardinalis De Luca, *de legatis*, disc. 34, n. 6 et 7, et disc. 42, n. 8 ubi advertit... quod per adiectiva praedicta *meus*, *ipse*, *infrascriptus* non restringantur legata ad temporalitatem, nisi aliud obstet; et ita declaravit quoque S. Congr. Concilii in *Urbanien.* 24 augusti 1669 et in altera *Urbanien.* 14 iunii 1704 in qua heredes reperiebantur gravati per verba indicantia personalitatem nullumque aderat verbum perpetuitatis nec alia coniectura quae in cortice verborum comprehenderet heredes heredum, et hanc sententiam tenet quoque Amostazo, *de causis piis*, part. 1, lib. 2, cap. 6, n. 57 et 58 ».

Che nei legati pii debba poi seguirsi la più larga interpretazione riguardo alla perpetuità, per la ragione della pietà e del culto divino, « quoties vehementes contrariae voluntatis coniecturae desint », lo insegna il cardinale De Luca, *de legatis*, disc. 19, n. 7. E la S. Rota, dec. 306, n. 16, part. X Recent.: « In dubio de legato pio latissima est interpretatio ex lege *Quintus* ff. *de auro et argento legatis* ». Su di che il cardinale De Luca, cit. disc. 19, n. 7: « In ambiguo magis latae et benignae interpretationi locus est ratione pietatis causae ac favore divini cultus, ex quibus magis communis praesentium canonistarum opinio est ut pro perpetuitate et pro reiteratione fiat interpretatio ».

Da questo anzi si suol dedurre la contraria regola, che, *eccettuati* i legati, e segnatamente i legati di Messe, in genere deve seguirsi la interpretazione più stretta, qualora si tratti di imporre oneri e obbligazioni testamentarie, e degli stessi legati per causa profana: « Promptiora sunt iura ad solvendum, quam ad ligandum; obligationes stricte interpretanda sunt; non datur obligatio nisi de ea certo constet; in obscuris quod minimum est, sequendum » e via dicendo.

Nè sembrano sufficienti congetture, a negare nel caso la perpetuità del legato, quelle che si deducono dall'affetto e grato animo del testatore verso l'erede, o dalla stessa esiguità dell'eredità, o da altra volontà del testatore manifestata precedentemente.

Non può in primo luogo opporsi l'asserita « dilectio et gratitudo testatoris erga heredem » poichè, come abbiamo visto col Fagnano, in c. *Cum esses*, *de testam.* e col cardinale De Luca, *de legatis*, disc. 52, n. 16, il favore della causa pia, e segnatamente delle Messe, essendo di indole soprannaturale è così privilegiato da prevalere all'attaccamento al proprio sangue, anche all'amor paterno; quindi mlto più al favore verso un erede estraneo, per quanto amico e benefattore. Si ascolti lo stesso cardinale De Luca, ib., disc. 42, n. 9: « In hoc operativus est piae causae favor, ut lata benignaque interpretatio fieri debeat iuxta generalen propositionem, quam habemus ubi legatarius sit magis coniunctus seu verisimiliter magis dilectus quam heres, qualis reputatur pia causa, in concursu praesertim heredis extranei ».

Nè maggior peso deve darsi alla conseguente diminuzione dell'eredità, poichè questa deve commisurarsi – almeno all'effetto di cui si tratta – giusta l'opinione e il computo del testatore medesimo, non già giusta l'intenzione dell'erede e quel che risulti all'atto pratico dell'adizione dell'eredità. Checchè infatti debba dirsi, nel nostro caso, della qualifica di mal destro amministratore, dallo stato attivo e passivo che il sacerdote defunto accuratamente descrisse nel suo testamento, indicando i crediti e specialmente i debiti, risulta un margine netto di almeno 15 mila lire, ch'è una somma bastevole nel caso a fondare il legato perpetuo di 60 Messe all'anno, con l'elemosina di lire due ciascuna, e a gratificare il carissimo confratello erede. D'altra parte, prescindendo dalla somma, anche ammesso che, purgata bene l'eredità, questa risulti abbastanza esigua, non è giusto voler desumere dalla quantità dell'eredità la qualità del legato, anzi la sua natura stessa di perpetua o temporanea; tutt'al più la esiguità del residuo netto potrà dar fondamento a una petizione alla Santa Sede, per ridurre, proporzionalmente, l'annesso legato.

Neppure giova all'uopo la intenzione che il testatore avrebbe manifestata al sacerdote erede *prima* di far testamento. Anche omettendo che di tale intenzione non si avrebbe altra prova che nell'asserto dell'erede, che è parte in causa; anche lasciando da parte, che quel *basta*, sembra riferirsi piuttosto all'onere di far deposito in Curia, da che il testatore avrebbe rilevato l'erede; anche non considerato che le parole allegate del testatore, indicano piuttosto una sua intenzione, che una vera definitiva volontà (e ci corre dall'una all'altra), rimane il fatto perentorio del testamento scritto due mesi dopo quella confidenza al futuro erede, scritto la vigilia della morte.

Finchè sarà certo che « prius per posterius derogatur » bisognerà concludere che la volontà vera, effettiva, definitiva del testatore fu diversa da quella intenzione o confidenza; tanto più che nel testamento espressamente leggiamo la formola rituale: « *Annullo* ogni *testamento* anteriore al presente ». Insomma, presupposta quella precedente intenzione, nel caso dovrebbe sempre dirsi: « Quod *voluit* testator expressit, quod non expressit *noluit* ».

Ma è interessante raccogliere a chiusa di queste osservazioni, la giurisprudenza della Sacra Congregazione del Concilio, circa la perpetuità o temporaneità del legato nel caso. Il più delle sue risoluzioni sono per la perpetuità, per cui militano segnatamente la Caesenaten. *Legati pii* 16 mart. 1715; Roman. *Legati*, 10 ian. 1733; la Caesenaten. *Oneris Missarum*, 14 iun. 1738; la Cervien. *Legatorum*, 30 iul. 1785; l'Aprutin. *Legati pii* 19 maii 1787 la Roman. *Leg. pii*, del 27 agosto 1864. Per brevità compendiamo queste sole ultime tre. Nella Cervien. 30 iul. 1785 il testatore Ranieri stabilì nel suo testamento: « Per ragione di legato lascia che dall'*infrascritto suo erede* proprietario, seguita la morte di essa sua erede usufruttuaria, siano pagati annualmente scudi 50 al massaro *pro tempore* dell'altare della B. M. V. del Rosario ... Item per ragione di legato ed in suffragio dell'anima di detto testatore lascia e comanda che dall'*infrascritto* suo erede universale, seguita la morte della suddetta sua erede usufruttuaria, siano fatte celebrare Messe da *requiem* n. 400 in suffragio dell'anima di esso testatore annualmente ». Finito l'usufrutto si dubitò se i legati nel caso fossero perpetui o temporanei, e la Sacra Congregazione al proposto dubbio: « *an constet de perpetuitate seu temporaneitate legatorum de quibus agitur* », rispose: « *affirmative ad primam partem, negative ad secundam* ». E ciò non ostante le parole « *infrascritto suo erede* » di cui s'era servito il testatore nel fissare quei legati.

Similmente in *Aprutina* 19 maii 1787 il testatore sacerdote Prosperi chiamò erede *ex parte* il sacerdote Piccioni ingiungendogli « che *mi dica* o mi faccia dire ogni anno messe 40 ». E vietata la vendita del fondo gravato, chiamò a sostituire l'erede designato, qualora ricusasse detto onere, la chiesa di S. Francesco. Propostasi dai successori la quistione: « *an onus annuae celebrationis Missarum primo heredi iniunctum transeat ad eius successores in casu* », la Sacra Congregazione rispose: « *Affirmative* ».

Infine nella *Romana* 27 aug. 1864 la marchesa Frangipane con suo testamento stabilì: « Lascio erede la mia figlia Teresa con l'obbligo di far celebrare ogni sabato una Messa ad un altare dedicato a Maria S.ma, che potendo potrà celebrarla il maestro del ragazzo, Don Pasquale... Per la mia anima desidero che sia celebrata ogni sabato una Messa avanti un'immagine di Maria S.ma, quale potendo la celebrerà Don Pasquale maestro di mio nipote Nicolino... ». Defunta l'erede Teresa, i figli eredi di lei proposero il dubbio: « *an praedictum legatum exspiraverit cum persona heredis Theresiae, seu potius perpetuo transierit ad eiusdem successores in casu*, e fu risposto: *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.*

Si sogliono però addurre in contrario tre risoluzioni, cioè in Cameracen. *-atorum* 21 iunii 1721, in *Montisfalisci* 16 decembris 1724 et in Reatina *Ultimae voluntatis* 23 iunii 1900. È bene esaminarle.

Nella prima citata *Cameracen.* 21 iunii 1721 il testatore Pietro Gentili istituendo sua erede la moglie Eufrasia: « ordina e comanda che l'infrascritta sua erede sia tenuta e obbligata fare ogni anno l'officio della festa di san Pietro nella detta chiesa e cappella con quel numero di Messe che *potrà avere* in detto giorno di san Pietro ». Poi Eufrasia rimaritatasi istituì erede il secondo marito Carlo Piccinini, con questi oneri: « Lascia un officio l'anno di dieci Messe per l'anima sua *durante la vita* del signor Carlo nella detta chiesa di S. Francesco... Item lascia un officio l'anno di dieci Messe per l'anima del signor Pietro Gentili da farsi nella sopradetta chiesa di S. Francesco... ». Ai due dubbi proposti: « I. *An legatum Petri Gentili sit perpetuum*, II. *An legatum Eufrasiae sit perpetuum*; la Sacra Congregazione rispose: Ad I. *negative*; ad II. *Legatum pro anima Eufrasiae esse temporale, et perpetuum pro anima Petri Gentili.* Ma la risposta al primo dubbio per la temporaneità può spiegarsi sia dalla circostanza che il legato fu quasi lasciato all'arbitrio della moglie Eufrasia, senza determinare il numero di Messe; sia, e molto più, perchè era nel caso dalla Eufrasia cumulato e *continuato* nel secondo legato da lei istituito per l'anima del primo marito, che la detta decisione dichiara *perpetuo*, mentre il primo per l'anima sua era manifestamente temporaneo: « *durante la vita* del signor Carlo ».

Quanto alla *Montisfalisci* 16 dicembre 1724: Domenico Gentili con testamento dell'anno 1582 istituì erede suo figlio Gentile e il nepote Aliprando: «... et casu quo Gentilis vel Aliprandus sine filiis legitimis et naturalibus decessisset, substituit capellam S. Andreae in ecclesia S. Petri, imposito onere celebrationis a capellano adimplendae quatuor Missarum qualibet hebdomada pro suffragio animae suae, itemque mandavit ut infrascripti eius heredes teneantur et debeant annuatim celebrare facere unum anniversarium et missas annuales in dicta ecclesia », ac insuper voluit « ut si quando praefati heredes in satisfactione legati deficerent, fructus hereditatis devolverentur ad confraternitatem misericordiae *per quinquennium tantum*: et finitis quinque annis dicta hereditas et illius fructus redeant et deveniant ad infrascriptos suos heredes et utile dominium cum directo consolidetur pro dictis suis heredibus ». Morto Aliprando senza figli, la sua porzione passò alla cappella di S. Andrea, mentre quella di Gentile passò ai suoi eredi. Uno di questi, dopo circa un secolo e mezzo, nel 1721, letto il testamento fu preso da scrupoli e mosse il dubbio: « *An onus anniversarii et Missarum annualium sit perpetuum vel potius temporale ad vitam heredum testamentariorum* », cui fu risposto: « *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam* ».

Ma per intendere questa risposta giova tener presente la relazione che ne fece il vescovo in questi termini: « Perquisitis scripturis et libris antiquis et novis cancellariae episcopalis et signanter sacrarum visitationum ab anno 1584 usque ad praesentem diem nulla prorsus reperitur memoria anniversarii et legati missarum annualium celebrandarum in ecclesia S. Petri ex testamento Dominici Gentili, mentionem tantum fieri cuiusdam capellaniae sub titulo S. Andreae in eadem ecclesia S. Petri erectae ab eodem Dominico Gentili cum onere Missarum quatuor in qualibet hebdomada [illegible]tto Dunque il legato, nel caso per più di un secolo e mezzo, fu considerato c[illegible]

temporaneo e siccome giusta la leg. 37 ff. *de legibus* « optima est legum interpres consuetudo », lo è pure delle altre disposizioni, specialmente se centenaria. Su che il cardinale De Luca, *de legatis*, disc. 56, n. 10: « Nimium quoque conferre vehemens adminiculum subsequutae observantiae longaeque spatio annorum 120, quae in omnibus ambiguis est optima interpres et interpretationum regina ».

Infine quanto alle *Reatina* iunii 1900 il testatore Alegiani con testamento del 1852 chiamò eredi i figli Alfonso e Achille aggiungendo: « Ordino ai miei infrascritti eredi che in ogni anno nel giorno della commemorazione dei defunti mi debbano far celebrare un funerale in quella chiesa, con quella spesa *che meglio essi crederanno* in suffragio della mia anima, e che altro funerale simile facciano essi celebrare in ogni anno nel giorno 2 ottobre in suffragio dell'anima della mia defunta consorte ed inoltre che si facciano celebrare in ciascun mese dell'anno 8 Messe lette con la elemosina di baiocchi 20 in suffragio egualmente dell'anima nostra, ed una Messa letta in ciascun mese dell'anno in suffragio dell'anima di Maria Fink–Bornier mia cognata. Queste Messe mensili si faranno celebrare dal signor D. Pietro Dalmann (o altro più vero cognome), attuale istruttore del pio luogo dei Convertendi di questa città; quale sacerdote mancando o non potendo celebrare lascio in libertà i miei eredi di farle celebrare ove o da chi meglio credono ». Fu sempre soddisfatto agli anniversari e alle Messe giusta la volontà del testatore, finchè Achille mai, e i suoi eredi proposero il dubbio: « *An legatum in casu censeatur perpetuum, ita ut heredes Achillis aequa parte teneantur ad implementum praefati legati* », cui la S. Congr. rispose: « *Negative* ».

Ma è chiaro che non poteva dirsi altrimenti, poichè, il testatore, quanto alle Messe mensili aveva designato unico celebrante il sacerdote Pietro Dalmann. Onde il cardinale vicario nel suo voto opinasse: « Quae verba tempus praesens magis quam futurum innuere videntur, secus enim testator dicere debuisset: *e così di seguito nei tempi futuri* vel aliud quid simile. Nec facile putandum est ignoranter ita se gessisse: etenim quum a publico notario testamentum, exscriptum fuisset, non est verisimile quod voluntatem testatoris in re tam gravi non expressisset.... ».

QUESITI MINORI

24. – Il Capitolo della Cattedrale di L. a causa dei *restauri che in essa* si compiono, è passato ad ufficiare nella chiesa di S. Michele Arcangelo.

Si domanda: 1° Quando capita una ricorrenza di semidoppio o di semplice con l'orazione *A cunctis* si deve fare nella Messa conventuale la commemorazione di S. Michele (a suo posto) o tralasciarla, conservando il Capitolo, sebbene in *altra chiesa* il proprio protettore? 2° Ricorrendo il 23 ottobre la dedicazione della cattedrale, il Capitolo che ufficia in chiesa non propria, è obbligato a celebrarla con l'ufficio e con la Messa di rito *doppio di 1ª classe*?

R. Affirmative ad utrumque: ad I, ratione loci in quo celebratur officium; ad II, ratione iuris et oneris capitularis.

25. – Nella 56ª quistione teologico–morale trattata dal cardinale Gennari, leggesi che lo stato libero di una persona la quale deve passare a matrimonio è legittimamente provato quando, oltre alle pubblicazioni, vi hanno due testimoni, che conoscono la persona e che possono senza dubbio attestare sulla costui libertà. Leggesi ancora che ai sensi della Istruzione del S. Uffizio 11 gennaio 1865, questo modo di provare lo stato libero, *generalmente parlando*, deve praticarsi non solo per le persone che sono dimorate e contraggono nella propria diocesi, ma anche per quelle che sono domiciliate o dimorate per più di sei mesi dopo la pubertà fuori della diocesi in cui sposano *essendo inutile la fede di stato libero poggiata sulle sole denunzie fatte in chiesa*. Questa prassi trovasi ordinata nelle Norme per la celebrazione dei matrimoni, date dal Vicariato ai parroci di Roma e da me lette nel volume XXIII del « Monitore ».

Si chiede: In mancanza di speciali norme diocesane, per la prova di stato libero di chi sposa nella propria diocesi e parrocchia, *dove ha sempre risieduto, oltre alle pubblicazioni, si richiedono* le deposizioni testimoniali, come, pare, suggerisca il Modulo II, allegato alla istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti del 1° luglio 1929, malgrado il canone 1031 C. I. C. prescriva queste deposizioni nel solo caso di dubbio sull'esistenza di qualche impedimento? *Et quatenus affirmative*: Nelle diocesi dove vige l'uso delle *sole* denunzie, può sostenersi?

R. Crediamo che la consuetudine delle *sole* denunzie, limitatamente alle persone che non sono mai uscite dal luogo ove sposano, possa sostenersi, non sorgendo in tal caso, la necessità di una prova formale più squisita. I due testimoni, che dovrebbero deporre negativamente, sono una semplice rappresentanza del popolo che astenendosi dalla denunzia, testifica collettivamente non esistere impedimenti: al che, nel caso indicato, tutto il popolo sembra autorizzato, ugualmente potendo e dovendo rivelarli, se esistessero.

26. – Le dette deposizioni testimoniali devono omettersi nella prova di stato libero di persone che sposano in parrocchia diversa dalla propria, o fuori di essa sono dimorate per più di sei mesi dopo la pubertà, in considerazione che i Moduli X e XI, allegati alla detta Istruzione, parlano di soli proclami?

R. Provvede chiaramente al caso il canone 1023, § 2: in genere, anzi, l'Ordinario prescriverà questa prova testimoniale, giusta l'osservazione sopra riportata del cardinale Gennari.

27. – Il Mod. XI, da trasmettersi direttamente al parroco richiedente, ha abolito la vidimazione della Curia diocesana da cui proviene, vidimazione prescritta dalle cennate Norme e vigenti in molte diocesi e in tutta la Sicilia?

R. Negativamente: la prescrizione del *visto* diocesano si sostiene sempre, qualora il documento debba inviarsi al parroco di diocesi diversa: ossia si segue press'a poco la norma vigente per le legalizzazioni di forma nei documenti civili.

28. – I sacerdoti di questa diocesi quasi tutti, (eccetto i calvi!) vanno non meno di una volta al mese dal barbiere, approfittando di questa circostanza per farsi anche la chierica.

Potrebbe l'autorità diocesana, sotto pena di *sospensione a divinis*, imporre che i sacerdoti portino la tonsura sempre ben visibile, andando con più frequenza alla barbieria, o pregando il sagrestano o altra persona che facciano loro la chierica, trattandosi di un precetto *sub levi*? Baller. volume 4, n. 445, Genicot, n. 34.

R. La sospensione *a divinis* sembra certo sanzione esagerata; però si osservi che i rettori di chiesa hanno dalla Curia, nel caso, obbligo di non

ammettere alla celebrazione *in pubblico* i sacerdoti che non abbiano visibile la tonsura, il che può accadere anche a chi la rinnova una volta al mese. Quanto all'abituale omissione della veste e tonsura (*copulative*) cfr. canone 2379.

29. – Un professore ecclesiastico governativo che al termine delle vacanze estive ritorna nella sede dell'anno scolastico precedente, è obbligato, in base alle norme vigenti della Congregazione del Concilio (1927) a rinnovare il *celebret* o *discessit* da presentare alla Curia della Diocesi in cui si trova?

R. In linea generale no, se il precedente non sia ancora scaduto. Se però la Curia ne facesse ordine all'individuo, bisognerà obbedire, come a ogni altro precetto.

30. – Allorchè *infra annum* si esplicano i privilegi accordati alla festività esteriore rimandata di S. Luigi Gonzaga, è necessario aggiungere nella Messa solenne o nelle private la *collette ab Ordinario imperatae*?

R. Nelle private sì; nella solenne solo le *imperatae pro gravi necessitate*.

31. – L'articolo 8 del capitolo II delle « Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto » stabilisce che: « I Comuni e le Provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866 n. 3036, e che ne siano ancora proprietari, devono rilasciare senza indennità una congrua parte, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa ». Domando quale sia la precedura per ottenere questa congrua parte e a quale autorità è necessario rivolgersi.

R. Occorre rivolgersi all'*Ufficio Stralci* presso il Ministero delle Finanze, pel tramite dell'Ordinario o dell'Ufficio degli Affari di Culto, presso la locale Procura generale di Corte d'appello. La procedura è ben nota alla Curia diocesana.

32. Con Bolla Pontificia, del dicembre 1924, un sacerdote venne nominato economo coadiutore con futura successione, su domanda del parroco titolare, di una parrocchia.

La detta Bolla è stata accettata dalla Curia tanto che è stata trascritta nel Bollario degli Archivii curiali ed il detto coadiutore, consenziente il parroco titolare e la Curia, come per lo passato, esercitò ed esercita tuttavia il suo ufficio attenendosi a quanto gli è stato prescritto nella Bolla, percependo l'onorario annuo determinato dalla Bolla stessa.

In essa Bolla esplicitamente è detto, che essendo (all'epoca della sua emissione) la rendita della parrocchia, di lire circa 4000 (quattromila), si assegnava all'economo coadiutore l'annuo compenso di lire 1500.

Ora si domanda: 1° Può il detto coadiutore domandare l'aumento del compenso essendo oggi aumentata la rendita della parrocchia a circa lire 15.000 (quindicimila), avendo,come dice la Bolla, egli tutto il peso e la responsabilità spirituale della parrocchia (omelia, catechismo, azione cattolica, amministrazione sacramenti), mentre il titolare esercita solo l'amministrazione delle temporalità? 2° Per avere tale aumento a chi bisogna rivolgersi: alla Curia locale o alla Dataria per costringere il titolare ad aumentare lo stipendio? 3° Potrebbe il titolare fare annullare la Bolla, qualora si chieda tale aumento, perdurando ancora le ragioni per cui venne chiesto il coadiutore?

R. Il coadiutore non ha certo *diritto* senz'altro a tale aumento proporzionale; *de congruo* potrà domandarlo alla Dataria, possibilmente unendovi

il voto favorevole dell'Ordinario; e se la Santa Sede crederà concederlo anche *invito beneficiario*, non vediamo come questo nuovo negozio possa avere effetto retroattivo su la Bolla della concessione precedente, tanto più nel caso, quando questa ha valore di *nunc pro tunc*.

33. – Desidererei sapere se il vescovo ordinario possa imporre nuovi statuti ad una confraternita, abolendo o senza tener conto dei vecchi.

R. Cfr. can. 689, § 2: « Gli statuti, eccetto se sono stati confermati dalla Santa Sede, sono sempre soggetti a riforma e a correzioni da parte dell'Ordinario ».

34. – Chiedo se il giorno 2 novembre, giorno della Commemorazione dei Fedeli Defunti un sacerdote che canti due o tre Messe sia tenuto a leggere sempre la prima Messa ovvero le tre.

R. Al contrario, la 1ª non potrà cantarla che una sola volta; dovendo poi cantare la 2ª e la 3ª, oppure una di queste due (2ª o 3ª) ad arbitrio.

35. – Celebrando la prima Messa in cappella privata, si potrà poi binare in una chiesa che gode della binazione?

R. Supposto che sia permesso, per privilegio particolare – poichè in genere è certo vietato – celebrare *in tal caso*, nella cappella *privata* (in oratorio semi–pubblico si potrebbe), non viene perciò diminuita, com'è evidente, la necessità della chiesa binante, nè quindi la facoltà concessale.

36. – Dappertutto in Calabria da tempo immemorabile per la novena del Santo Natale si legge, *ma per la sola Messa della novena, che si canta all'alba, la Messa « Rorate Coeli » con Gloria e Credo*. Si domanda se esista qualche decreto in riguardo, ed in caso negativo, se in forza di tale antichissima consuetudine sia lecita tale celebrazione.

R. È esplicitamente permessa dai decreti 1093, 2223, 2257, 2259, eccetto pel 10 dicembre (festa di Loreto): n. 3583, ad 3.

37. – Nella Diocesi di N. non v'è mai esistita la consuetudine di rilasciarsi al parroco il permesso dalla Curia per eseguire le pubblicazioni canoniche; vigeva però la consuetudine di rilasciare al parroco della sposa il « contrahatur » per la celebrazione del matrimonio. Dalle recenti istruzioni della Sacra Congregazione dei Sacramenti al Capitolo II n. 4 risulta chiaro che il permesso deve rilasciarsi « nei *casi* previsti dal diritto, e dove *vige* la consuetudine ». Intanto la Curia di N. notifica ai parroci di presentare ad essa prima tutti i documenti prescritti per lo stato libero degli sposi, e *dopo* che si avrà ottenuto il permesso si procederà alle pubblicazioni ed alla richiesta delle medesime alla Casa Comunale, con l'imposizione di presentarsi di nuovo alla Curia, dopo le pubblicazioni per il rilascio del *contrahatur*. Che ne dice il « Monitore »?

R. Il Mod. VI, il quale si deve usare nei *soli casi* stabiliti dal diritto, dice chiaro « ...Fatte dette denunzie... procederà alla celebrazione del matrimonio suddetto ». Se dunque col Mod. VI la Curia ha già autorizzato il parroco alla celebrazione del matrimonio, a che cosa serve quel « contrahatur » che è una ripetizione del Mod. VI con differenza di data? Pare sia logico che dove vige la consuetudine per il permesso delle pubblicazioni, si adoperi il Mod. VI;

dove vige la consuetudine del *contrahatur*, resti pure per il controllo all'operato del parroco; ma stabilire che *due volte* si debbano presentare gli atti alla Curia perchè il parroco possa celebrare il matrimonio sembra un'esagerata cautela. Se l'accesso alla Curia fosse facile, potrebbe anche tollerarsi, ma disporre che persone, le quali dimorano in borgate diecine e diecine di chilometri lontani dalla sede episcopale, si mettano in viaggio due volte per celebrare il matrimonio, è illogico perchè non contemplato dalla legge. Si dirà, il parroco potrà servirsi della posta? Ed allora quanto altro lavoro per la spedizione e rispedizione degli atti matrimoniali? Quanto intralcio nel disbrigo delle pratiche, che molto spesso richiedono sollecitudine? Perchè imporre agli sposi una doppia tassa per i due permessi?

38. – Il Modulo II richiede la firma del parroco o del suo delegato; può l'Ordinario togliere questo diritto al parroco e delegare a sua volta un altro sacerdote per l'esame dei testimoni, ad esempio il Vicario Foraneo, il quale molto spesso non conosce nè gli sposi nè i testimoni?

R. Prescindendo da questa circostanza, se la Sacra Congregazione ha stabilito che il solo Mod. IV deve portare la firma dell'Ordinario o del suo delegato è evidente che stabilirlo per altri attestati non è opportuno, all'infuori s'intende, dei casi in cui il diritto richiede il ricorso all'Ordinario; confronta canone 1023, § 2.

39. – « Se stante la disputa sorta tra i chiarissimi P. Fanfani e P. Vermeersch circa il senso del Decreto « *Inter reliquas* », di cui « Monitore » 1928, p. 177 e 1929 p. 23, possa ritenersi speculativamente dubbia la legge contenuta nel decreto stesso, non ostante la interpretazione pratica della Sacra Congregazione ».

R. Dopo il Concordato e relativa esenzione dal servizio militare è cessata ogni materia del contendere, e l'opinione del P. Fanfani è ora esclusivamente seguìta anche dalla Sacra Congregazione dei Religiosi.

40. – Tizio, assistente ecclesiastico del parroco, viene eletto eddomadario della cattedrale. Esentandosi dal servizio corale per ragione del primiero ufficio, compensato dal parroco adeguatamente, potrà essere esente dalla puntatura curale?

R. Supposto che si tratti di parrocchia annessa alla chiesa cattedrale e che Tizio sia deputato coadiutore o cooperatore del parroco dal vescovo, rispondiamo al quesito *affermativamente* ossia che Tizio è esente dalla puntatura. Intendo che percepisce le distribuzioni quotidiane, non però quelle *inter praesentes* (v. can. 420, § 1, n. 4 e § 2; v. anche « Monitore ecclesiastico » v. 28, pag. 267 e v. 3 parte I, pag. 50 ove si troverà la decisione della Sacra Congregazione del Concilio del 28 gennaio 1882). Gli autori tuttavia fanno notare che, se percepisce le distribuzioni il vice–parroco, non le percepisce il parroco, ed è ragionevole.

41. – Da noi, in occasione dell'esequie di qualche defunto, si usa procedere in questo modo: subito dopo la Messa esequiale, a cui assiste tutto il clero, il celebrante coi ministri si reca in mezzo alla chiesa, al tumulo, per l'assoluzione, mentre il clero resta in coro. Dopo il *Non intres*, si canta da tutto il clero il *Libera*, quindi il celebrante fa regolarmente l'aspersione e l'incensazione al tumulo. Poi il celebrante canta l'orazione e si conchiude col *Requiem aeternam, Requiescat in pace. Amen.*

Dopo di ciò cessa l'ufficiatura in chiesa e tutti si ritirano in sagrestia. Il cadavere viene quindi, subito, trasportato col carro al Cimitero e lo accompagna il parroco, il quale, giunto al Cimitero, canta *In Paradisum* e il *Benedictus* coll'orazione, aspergendo di nuovo il cadavere coll'acqua santa.

Ora si domanda: 1° Può il clero restare in coro al canto del *Libera*, andando al tumulo solo il celebrante coi ministri? 2° Dopo il detto Responsorio e l'Orazione, bisogna per legge cantare anche in chiesa il *Benedictus* e fare l'altra aspersione e dire l'altra orazione? 3° Non si deve dire il detto *Benedictus*, al Cimitero?

R. Al 1°: *Affirmative*; così si fa ovunque, anche nei funerali più solenni. Al 2° e 3°. Non è prescritto: anzi il *Rituale Romano* indica che le preci di *tumulazione* si facciano al Cimitero; solo la consuetudine *permette* quasi ovunque di anticiparle in chiesa, ov'è più facile la partecipazione del clero.

42. – Riceviamo testualmente: « Non capisco, perchè *sia comandato* che il *piattino*, nella Comunione dei Fedeli, debba correre tra le mani di questi, anzichè restare tra le dita della mano sinistra, colla quale il sacerdote sostiene la pisside, quando questi credesse di far così e il piattino fosse leggero, oblungo, in modo che la pisside può essere tenuta egualmente a conveniente distanza dalla persona comunicanda!

« Ho notato: 1° Che a più d'uno ripugna dar mano a questo piattino che passa per le mani di tutti. 2° Che per qualcuno riesce di.... imbarazzo, sorpresa.... anche se usato da tanto, tanto tempo, come qui. Poi è veramente salva l'igiene così? Qualcuno è tisico a questo mondo, e il piattino per certi che... credono di far così, sostiene il.... mento. Poi talvolta succede che il piattino è passato in malo modo, piegato troppo, una volta perfino cadde. Ed era sì bello vedere questi pii con le braccia incrociate sul petto, o giunte!...

« Quando sia assicurato che di frammenti non ne andranno dispersi (e solo facendo come io preferirei, non ne vanno a male di certo; nel modo comandato, tra la pisside e il piattino resta uno spazio non protetto), parrebbemi che almeno si dovesse essere liberi! ».

R. Invece ci sembra far meglio come vuole la legge: e non a solo titolo di obbedienza: realmente il tenere insieme pisside e piattello, accrescerebbe a mille doppi l'incomodo del sacerdote, e porterebbe la pisside troppo vicina al comunicando. Se vi è il sospetto di malattia contagiosa è lecito purificare senz'altro il piattello nel vasetto delle abluzioni delle dita, invece che nel calice o nella pisside. Si ricordi bene del resto che *solo* i frammenti ben visibili di ostia vanno immessi nel calice o nella pisside. In pratica riusciamo benissimo a far questa selezione.

43. – Per disposizione dell'articolo 10 della legge 16 giugno 1925, n. 998, sulle affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, il canone o la prestazione deve essere aumentata di un quinto. Ora si chiede se questo aumento riguardi ancora i legati e le pensioni ecclesiastiche perpetue.

R. Crediamo di sì, essendo l'aumento fatto in ragione della *perpetuità* della prestazione (parola generica, che comprende qualsiasi titolo di questa).

44. – Si domanda se in virtù della legge sul Concordato dell'Italia colla Santa Sede articolo 29 *h*) in cui si dispone che « non saranno applicate ai ministri di culto per l'esercizio del ministero sacerdotale l'imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, nè qualsiasi altro tributo del genere » un sacer-

dote che ha denunziato lo scorso anno, in ossequio alla disposizioni tributarie, facenti obbligo di denunziare qualsiasi reddito agli effetti tassa ricchezza mobile, un reddito di lire mille, proveniente solamente dall'esercizio del ministero sacerdotale, possa essere tassato d'imposta di ricchezza mibile ».

R. Che la tassa di ricchezza mobile sia cosa distintissima dalla tassa di esercizio e da quelle che le hanno sostituite, sembra evidente: la esenzione concordataria dalla ricchezza mobile e complementare è concessa solo agli stipendi pagati dalla Santa Sede a enti centrali. Ma quanto alla somma denunziata, non pare, per la sua entità, passibile di R. M.

BREVI RISPOSTE

10. – È verissimo che i fedeli che fanno la prima Comunione, e anche coloro che vi assistono, possono lucrare l'indulgenza plenaria alle consuete condizioni (S. C. Indulg. 12 luglio 1905, S. Penit. Ap. 17 maggio 1972). Cfr. *Preces et pia opera*, p. 42.

11. – Le indulgenze pel Mese di maggio (300 giorni, in ciascun giorno, e la plenaria una volta in detto mese, per chi lo faccia intero) sono state estese nella stessa forma al Mese di agosto, in onore del Cuore purissimo della B. M. V. (S. Offic. 13 marzo 1913, S. Poenit. Ap. 17 maggio 1927), ibid. p. 145 s.

12. – Le indulgenze per le Quarantore (Raccolta, p. 97: 10 anni e 10 quarantene in ciascuna visita; plenaria una volta), si possono lucrare anche interrompendo l'esposizione per la notte: come nel caso propostoci (Messa d'esposizione alle 10, reposizione alle 16 ½). Sono però prescritte le tre Messe cantate, di cui quella del 2° giorno dev'essere votiva « pro pace », sino a nuovo ordine di N. S.

13. – Le parole del canone 2245 § 4, « in dubio sive iuris sive facti reservatio non urget » non possono estendersi al caso di *ignoranza*, per cui ha già provveduto il canone 2229.

14. – Il privilegio dell'altare, nell'ultima domenica del mese di giugno, può lucrarsi, o nell'ultima domenica del mese stesso, oppure nella prima di luglio, se in essa si fa la chiusura del pio esercizio (26 gennaio 1908; S. Poenit. 15 nov. 1927), cfr. *Preces* etc., p. 79.

15. – Le piante secche o deperite, anche di alto fusto, d'un bosco beneficiario possono considerarsi come *frutti* del beneficio e percepirsi senz'altro permesso dal beneficiato, specialmente pel suo uso domestico. Se invece sono vive, vanno trattate con tutte le norme per le alienazioni di beni ecclesiastici.

16. – Sebbene per le norme concordatarie le rendite dei benefici decorrano dal giorno della nomina, non crediamo con ciò derogato alla comune norma canonica per cui decorrono solo dalla presa di possesso. Quindi tutto ciò che fu percepito nel tempo intercalare sia depositato in Curia a favore del beneficio stesso.

RECENSIONI

LÉPICIER Card. Alessio Maria. – *Gesù Cristo, Re dei nostri cuori.* Nuova edizione. – Torino–Roma, P. Marietti, 1930. In-12° di p. 220, L. 6.

A lode di questo opuscolo basta ricordare che in esso, dettato fra il 1917 e il 1920, si riscontra anticipata gran parte della mirabile enciclica del regnante Pontefice su Cristo Re. - Con bella argomentazione teologica, tutta soffusa di soavistima pietà, l'E.mo Autore fece qui la più chiara e facile dimostrazione che Gesù Cristo è veramente Re di tutti gli uomini, illustrando la natura di tal Regno, i suoi diritti in se, e su ciascuno di noi, su le nostre famiglie e tutta la società. In preparazione alla Festa di Cristo Re, non sapremmo additare più salutare lettura.

P. FRANCESCO SAVERIO dell'Immacolata Concezione O. SS. T. – *La luce dell'anima.* (Trattenimenti spirituali per ogni giorno dell'anno ecclesiastico). Roma, Desclée, 1930. 4 Volumi in–12°, lire 45.

Sono meditazioni, sono elevazioni, e sono commenti evangelici veramente ammirabili questi « trattenimenti spirituali per ogni giorno dell'anno ecclesiastico » che il Rev.mo Ministro Generale dei Padri Trinitari ha voluto regalare alla pietà e alla coltura religiosa.

È un pregevolissimo lavoro frutto di lungo studio e di immenso amore, ed egli vi ha trasfusa tutta la sua anima bella, serena, serafica e la sua vasta e profonda dottrina teologica, scritturale, patristica, ascetica.

Si leggono con sentita simpatia e con grande diletto dello spirito; anche perchè scritti – malgrado l'autore sia Alsaziano di origine – in una forma italiana vagamente semplice ed eletta, che non affatica, non annoia, ma invita al dolce raccoglimento del pensiero e del cuore.

La pubblicazione, edita in quattro volumi e in bella veste tipografica, è utilissima ad ogni genere di persone. In primo luogo alle Comunità religiose maschili e femminili, le quali dovrebbero non farla mancare dal loro corredo più scelto di opere del genere. E così pure ai Seminari ecclesiastici, specialmente teologici, ove i chierici debbono formarsi lo spirito e prepararsi all'apostolato.

È poi assai vantaggiosa a tutti i sacerdoti che quotidianamente vogliono ben meditare, e avere anche fra le mani una ricca e comoda miniera d'onde trarre con prontezza e facilità quanto loro occorre a preparare omelie festive e discorsi d'ogni genere, che abbiano sapore veramente religioso e unzione edificante.

È infine, grandemente proficua ai laici dell'uno e dell'altro sesso, specialmente agli ascritti alle Associazioni religiose, i quali desiderano un sano e abbondante nutrimento spirituale, in modo da potersi formare una soda coltura e una coscienza veramente cristiana.

Il Rev.mo Autore nel proiettarla dalla bell'anima sua, si scorge subito che non ha avuto che un solo fine, un solo desiderio nobilissimo: di fare del bene.

Mons. Giuseppe DE DONNO
Prelato Domestico di S. S.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16